

**Allegato "A" ai numeri 14549/8746
Statuto**

Art. 1 - Denominazione

1.1 E' costituita un'associazione di volontariato denominata "**THE YOUNG GURU ACADEMY ITALY - ODV**" siglabile "**YGA ITALY - ODV**".

Art. 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha la sede legale in Torino all'indirizzo di piazza Vittorio Veneto 12 (10123).

2.2 Il mutamento dell'indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituisce mutamento del presente Statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

2.3 Il Consiglio Direttivo può istituire una sede operativa diversa dalla sede legale.

Art. 3 - Durata

3.1 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Oggetto e scopo

4.1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli eventuali enti associati per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2 Lo scopo dell'Associazione è quello di motivare gli individui affinché si assumano la responsabilità di creare un futuro migliore tramite la realizzazione di progetti ed educarli come leader leali e di successo, che abbiano capacità orientate ad un pensiero creativo e strategico, che siano consapevoli dei loro valori e del potenziale dei loro progetti.

4.3 Per il perseguimento del suo scopo l'Associazione svolgerà:

- 1** - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2** - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte;
- 3** - formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 4** - erogazione di beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale svolte.

4.4 In particolare l'Associazione si propone di:

- 1** - sensibilizzare le persone fisiche e giuridiche su argomenti quali la fiducia in loro stessi, l'elaborazione di progetti, le condizioni ambientali, le tecnologie informatiche, la gestione del tempo, della conoscenza e dell'energia, l'emancipazione e l'integrazione dei disabili, e su questi temi organizzare attività di formazione;
- 2** - sviluppare, coordinare e divulgare progetti di pubblica utilità;
- 3** - collaborare dal punto di vista scientifico, ma anche operativo, con tutti gli enti pubblici e privati che agiscono in conformità agli obiettivi dell'Associazione;
- 4** - impegnarsi in attività internazionali conformi agli obiettivi dell'Associazione;
- 5** - sostenere in qualità di mentore o consulente per lo sviluppo di progetti,

anche commerciali, i membri dell'Associazione che lavorano nell'ambito di applicazione degli obiettivi e del tema delle attività svolte dall'Associazione.

4.5 L'Associazione:

1 - organizza programmi di formazione per studenti delle scuole primarie e secondarie di ogni grado, nonché per laureati, disabili, adulti e genitori che partecipano ai progetti formativi dell'Associazione per sviluppare le loro capacità di leadership e consente loro di assumersi volontariamente la responsabilità sociale nei progetti sviluppati a beneficio del pubblico;

2 - identifica le università, gli istituti, le organizzazioni scientifiche, le associazioni e le federazioni che agiscono sullo stesso tema in Italia e all'estero, collabora con loro, esamina i loro studi, i metodi scientifici, tecnologici e sociali e i risultati raggiunti, e utilizzandoli a beneficio della collettività;

3 - elargisce donazioni per realizzare progetti di responsabilità sociale e programmi di formazione;

4 - organizza progetti di responsabilità sociale e programmi di formazione e tiene riunioni e incontri per incoraggiare a contribuire al proprio progetto;

5 - attua e gestisce qualsiasi tipo di servizio ritenuto utile per sviluppare le tematiche di lavoro nell'ambito della legislazione;

6 - organizza convegni, workshop, corsi, mostre e viaggi di formazione, ispira gare e attività sportive nell'ambito delle sue materie di lavoro;

7 - organizza conferenze, simposi, panel, sessioni aperte e forum;

8 - effettua studi e ricerche in materia di lavoro e di obiettivi attraverso specialisti e consulenti o comitati da costituire all'interno dell'Associazione;

9 - realizza e diffonde opuscoli, cataloghi, bollettini, riviste, giornali (non quotidiani), libri, film e altri supporti audiovisivi;

10 - realizza qualsiasi tipo di souvenir e di articolo promozionale ed educativo;

11 - accetta donazioni, lasciti e altre forme di beneficenza secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni vigenti;

12 - concede borse di studio a studenti della scuola primaria, secondaria di ogni grado, laurea, laurea magistrale e post-laurea.

4.6 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra elencate che siano secondarie e strumentali alle stesse in conformità alla vigente normativa e in particolare può acquisire beni immobili quali terreni, edifici, campi, club, locali, strutture sociali necessarie per l'insediamento e l'obiettivo e l'oggetto del lavoro; può creare su di essi qualsiasi tipo di diritto, affittarli, gestirli e realizzare qualsiasi tipo di costruzione su di essi, può acquistare beni mobili, titoli e diritti e può costituire imprese per realizzare l'obiettivo; può diventare socio e rilevare o cedere le quote di società esistenti.

4.7 L'Associazione per il raggiungimento dello scopo potrà associarsi o federarsi con altre associazioni, aventi il medesimo scopo, anche con costituzione di una federazione o associazione nazionale o internazionale.

4.8 L'Associazione è affiliata alla "Young Guru Academy" di Istanbul (Turchia).

Art. 5 - Risorse

5.1 L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse se-

condarie e strumentali.

5.2 Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5.3 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota sociale di iscrizione all'Associazione.

5.4 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

5.5 I versamenti comunque effettuati all'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti per la quota sociale, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione di un Socio dall'Associazione può, pertanto, farsi luogo alla restituzione di quanto versato.

Art. 6 - Soci

6.1 Sono soci coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che, a seguito di loro domanda, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo che viene comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

6.2 Qualora il Consiglio Direttivo respinga la domanda di ammissione dell'aspirante Socio deve entro sessanta giorni motivare la propria decisione e darne comunicazione all'interessato il quale può, entro i successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

6.3 Possono far parte dell'Associazione persone fisiche maggiori di età e altre organizzazioni di volontariato, nonché altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 7 - Volontari

7.1 L'Associazione si avvale dell'opera dei volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

7.2 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni che saranno preventivamente stabilite dall'Associazione.

7.3 L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Sindaco unico.

Art. 9 - Assemblea

9.1 L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

9.2 Tutte le cariche associative sono gratuite e incompatibili tra loro, salvo quelle di Segretario e Tesoriere.

9.3 L'Assemblea - organo sovrano dell'Associazione - è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

9.4 L'Assemblea può conferire cariche onorifiche a soci ed a terzi, su proposta del Consiglio Direttivo.

9.5 L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

9.6 Essa inoltre:

- a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- b) provvede alla nomina del Sindaco unico;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'Associazione;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulla mancata ammissione a Socio o sulla sua esclusione decise dal Consiglio Direttivo se richiesta dall'interessato;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera su eventuali altri argomenti sottoposti alla sua approvazione.

9.7 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto o quando il Consiglio Direttivo, a maggioranza, ne ritenga opportuna la convocazione.

9.8 L'Assemblea, di norma, è convocata presso la sede dell'Associazione.

9.9 La convocazione è fatta a mezzo e-mail da inviare almeno otto giorni prima della data stabilita, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e recante l'ordine del giorno, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e al Sindaco unico.

9.10 L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto.

9.11 In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

9.12 Ogni Socio ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Il diritto di voto è esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio - avente diritto al voto - che non sia Consigliere o Dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe. La delega è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione.

9.13 E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

9.14 Si reputa regolarmente costituita, pur in assenza di formale convocazione, l'Assemblea a cui partecipino tutti i Soci, i componenti del Consiglio Di-

rettivo e il Sindaco unico.

9.15 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

9.16 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio oppure da qualsiasi altro Socio.

9.17 L'Assemblea straordinaria si riunisce qualora ne sia fatta esplicita richiesta da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo ne ritenga opportuna la convocazione, effettuata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria. Essa provvede a:

a) deliberare la modifica dello Statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

9.18 Per le modifiche statutarie nonché per la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

9.19 Ad eccezione di quanto stabilito per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

9.20 Per quanto riguarda la procedure, valgono le norme dettate nel presente Statuto per l'Assemblea ordinaria.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. I primi componenti sono nominati in sede di atto costitutivo.

10.2 I Consiglieri devono essere Soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

10.3 Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

10.4 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione del sostituto. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; il nuovo eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

10.5 Il Consiglio Direttivo provvede, entro trenta giorni dalla sua elezione, a nominare tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

10.6 Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci ed istruire e decidere i procedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

- b) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- c) fissare la quota sociale annuale;
- d) redigere il bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere;
- e) deliberare sulle materie non esplicitamente riservate per Statuto all'Assemblea dei Soci o che l'Assemblea deleghi;
- f) costituire, su proposta del Presidente, Commissioni consultive e di studio precisandone i compiti;
- g) assumere e licenziare eventuali lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare svolgimento ed alla qualificazione dell'attività dell'Associazione; decidere in merito alle relative retribuzioni ed al relativo trattamento normativo;
- h) proporre all'Assemblea il conferimento di cariche onorifiche a Soci ed a terzi.

10.7 Il Consiglio Direttivo, si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta al trimestre ed ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

10.8 La convocazione è fatta a mezzo e-mail da inviare almeno cinque giorni prima della data stabilita, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

10.9 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette modalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e il Sindaco Unico.

10.10 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

10.11 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti più della metà dei suoi membri.

10.12 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 11 - Il Presidente

11.1 Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.

11.2 Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

11.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento interno, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

11.4 Propone la costituzione e lo scioglimento di commissioni di studio e gruppi di lavoro.

11.5 Il Presidente è eleggibile più volte.

Art. 12 - Il Vice Presidente

12.5 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 13 - Il Segretario

13.1 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro Soci e del Libro dei Volontari dell'Associazione.

Art. 14 - Libri dell'Associazione

14.1 I libri dell'Associazione sono quelli prescritti dalla normativa vigente in materia.

Art. 15 - Il Tesoriere

15.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione in conformità al bilancio ed alle delibere dei competenti organi associativi e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

15.2 Provvede, con firma singola, agli incassi e pagamenti dell'Associazione mediante utilizzo delle disponibilità.

Art. 16 - Bilancio

16.1 Gli esercizi dell'Associazione chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

16.2 Entro il trentuno marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

16.3 Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei casi previsti dalla legge il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

16.4 Nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa si documenterà il carattere strumentale delle attività diverse.

16.5 Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 17 - Sindaco unico

17.1 Nei casi previsti dalla legge o quando viene ritenuto opportuno l'Assemblea nominerà un Sindaco unico che vigili sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

17.2 Il Sindaco unico esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla nor-

mativa in materia.

17.3 Il Sindaco unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.4 Se in possesso dei requisiti previsti dalla legge e quando previsto può esercitare la revisione legale dei conti.

Art. 18 - Destinazione del patrimonio

18.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 - Durata dell'anno sociale

19.1 L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

19.2 Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.

19.3 Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea annuale di approvazione del bilancio.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'ufficio preposto e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore determinati dall'Assemblea o in mancanza di determinazione alla Fondazione Italia Sociale.

Visto per inserzione

Torino, diciannove marzo duemiladiciannove

F.ti: Marco ROSSI

Maurizia REBOLA

Cristina CALLERI

Paolo TAMAGNONE

Elena BERETTA

Deniz AKALIN

Carla SCIARRA

Francesco LAIO

Ravin GARG

Birnur Ayse YAVUZ

Bilal Alam KHAN

UGWOKE Blessing Onyeché

MAURIZIO GALLO-ORSI - NOTAIO

Io sottoscritto dottor Maurizio Gallo-Orsi,
Notaio a Torino certifico che la presente è copia conforme, costante di sette
mezzi fogli dell'originale atto a mio rogito numero 14549 di repertorio com-
posto di due fogli firmati ai sensi di legge, concorda pure con l'allegato, in
carta libera per gli usi consentiti.

Torino, li

ventisette marzo duemiladiciannove



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The signature is stylized and appears to be "M. Gallo-Orsi". The seal is partially obscured by the signature but is clearly visible as a circular stamp with text and a central emblem.